

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX
ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

^ ^ ^

A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
MARASCO	SALVATORE	MRSSVT60C30B968J
PASCHERI	MONICA	PSCMNC74R62D969V
BARBAGALLO	MARIA ROSA	BRBMRS61S63M139C
GRILLO	ENIDE	GRLNDE68T66H501I
FALUOMI	ANTONELLA	FLMNNL61B53E805U
LAZZARA	MANUEL	LZZMNL74E25G273J
IACOVINO	ANNA	CVNNNA61S58D086C
VENTURELLA	SALVATORE	VNTSVT73C28B602V
SCARDINO	ROSANNA	SCRRNN68C51E506H
GRAZIOLI	GIUSEPPE	GRZGPP75H06C495K
CROCI	ALESSANDRA	CRCLSN60A65M082U
MARRAZZO	DAVIDE	MRRDVD58P28H703F
AUGUGLIARO	DARIO	GGLDRA61B28G273U
MIANI	ANNALISA	MNINLS63T43L407J
NIRTA	ANTONIA	NRTNTN81B57D976X
MALIZIA	PIERLUIGI	MLZPLG67B21H501R
BENEDETTI	ROSSELLA	BNDRL66A50H501E
IZZO	CORRADO	ZZICRD64L18E425V
TONDO	MARCELLO	TNDMCL59E12C978S
IACONO	EMANUELA ALBERTA	CNIMLL78R65L419C
BERTOLINI	MARIAGRAZIA	BRTMGR66L63H223E
MAZZEI	WALTER	MZZWTR74P23M208G
BRANCHINI	MASSIMILIANO	BRNMSM67E30C933L
BUMMA	LUCIA MARIA	BMMLMR61H43D643T
SCATIGNO	VITA ANTONIA	SCTVNT63P58B180N
BIONDI	ANTONETTA	BNDNNT65C61H501T
TROPIANO	ANNAMARIA	TRPNMR63C49E956T
PETRILLI	TOMMASO	PTRTMS59B10D643I
DE TIBERIIS	MARIAPIA	DTBMRP72S61C632T
BOSCAINO	MARINA	BSCMRN62R57G902F
SACCO	IDA	SCCDIA62M68C352Q
BARLETTANO	LUCA VINCENZO	BRLLVN73A28C978Q
BERTOLINO	ANTONELLA LEA	BRTNNL67M51A479B
PELLEGRINI	ALIDA	PLLLDA76A57H501Y
MONTANA	ANGELO	MNTNGL62S20E573R
FRAPPA	MARGHERITA	FRPMGH61L41I676G

STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b
00187-Roma
Tel. 06.42020602 - PEC:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

D'ANTICO	PAOLA MAFALDA	DNTPMF70S47F262N
MERCADANTE	ANNA SERENA	MRCNSR78D61E506W
SIMIONATO	LAURA	SMNLRA63L70L407A
BUDA	GIOVANNI	BDUGNN64M18G082F
DEL SANTO	GIOVANNA	DLSGNN71H69L157I
VELLETRI	DALILA	VLLDLL66C66D708Z
PARRELLA	CATERINA ANTONIETTA	PRRCRN59P42I062B
LAZZARONI	ALBERTO	LZZLRT74C04H598R
IPPOLITO	FRANCESCA	PPLFNC68H49B429R
VERTUCCI	RAFFAELE	VRTRFL75E25G793L
TAMBURRINI	LUIGI	TMBLGU70H21A486K
CHIARELLA	ROBERTO	CHRRRT65E08C352B
PASQUALONI	GIANLUCA	PSQGLC74B23H501L
SIMEONE	CAMILLA	SMNCLL65L57H501X
LO GIUDICE	LUCIA	LGDLCU68M41A053H

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org; cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it)

- ricorrenti -

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186

- resistente -

E NEI CONFRONTI DI: Claudio Buzzi Di Marco, via Belfiore, 10 – 46041 Asola (MN)

- controinteressato

OGGETTO: Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.,

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova

preselettiva relativa al «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 3), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici, finalizzato alla copertura di 2.425 unità di personale dirigenziale della scuola.

La procedura concorsuale, a carattere nazionale veniva organizzata su base regionale, e mira a reclutare dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Il numero dei posti destinati al corso di formazione nazionale previsto dal bando è pari a 2900 posti. Secondo l'art. 8 del predetto decreto ministeriale, qualora le domande di partecipazione avessero superato di tre volte i posti messi a concorso, si sarebbe svolta una prova preselettiva con il fine di scremare la platea dei candidati.

Il Ministero, preso atto delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 6 del bando di concorso pubblicato in data 23 novembre 2017 (doc. 3.1), ha predisposto l'organizzazione della prova preselettiva in quanto le domande di partecipazione hanno superato di tre volte i posti messi a concorso.

In data 26 giugno 2018 veniva pubblicata, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del bando di corso concorso per la selezione dei dirigenti scolastici di cui al Decreto direttoriale 1259 del 23 novembre 2017, la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva.

Venivano altresì pubblicati i quadri di riferimento (doc. 4) per la prova preselettiva previsti dall'articolo 13 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale 138 del 2017.

Alla prova hanno partecipato 24.082 candidati effettivi sui 34.580 iscritti: 17.279 donne e 6.803 uomini.

Gli ammessi allo scritto sono stati 8.736, secondo l'elenco pubblicato in data 24 luglio 2018.

Dei candidati ammessi alle prove scritte 8.700 sono i soggetti previsti dal bando, oltre 36 candidati che risultano a pari merito con un punteggio di 71,70.

Secondo quanto denunciato dagli operatori della scuola e dalle compagini sindacali, tuttavia, il contingente messo a concorso risultava essere di gran lunga inferiore rispetto al reale fabbisogno del settore, penalizzato da un insufficiente *turn over* dei dirigenti collocati in quiescenza.

Si rileva altresì che alcuni candidati che hanno preso parte alle prove preselettive non sono in possesso nemmeno del quinquennio di ruolo in qualità di docenti come previsto dalla legge (doc. 4.1) a dimostrazione della assenza di qualsiasi controllo in merito ai requisiti di accesso ed alla inutilità della prova preselettiva.

L'art. 6, comma 8, del bando concorsuale pubblicato il 23 novembre 2017 impone in modo arbitrario che alla prova scritta debbano essere ammessi 8700 candidati oltre a 36 candidati che risultassero aver conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari al candidato posizionatosi al posto 8700.

Si evidenzia sin da ora l'eccesso di potere con arbitrarietà in quanto il Ministero, senza tenere conto del reale fabbisogno di dirigenti scolastici ed in violazione dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 il quale dispone che *"Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, **per tutti i posti vacanti nel triennio**, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni"*.

Senza fornire alcun tipo di indicazione circa il numero di posti vacanti, ma ben conoscenza la gravissima situazione in cui versano gli istituti scolastici in regime di reggenza (situazione di recente evidenziata anche presso le emittenti nazionali a maggiori diffusione) il Ministero ha arbitrariamente ed illogicamente fissato il numero dei soggetti che avrebbero dovuto accedere alla prova scritta, prendendo quale riferimento non già il criterio della meritocrazia e della votazione riportata nella prova (criterio meritocratico), ma sulla base di una non meglio precisata valutazione numerica svolta sulla base delle domande di partecipazione presentate.

Si evidenzia peraltro, che il numero degli ammessi alla prova scritta suddivisi per regione (doc. 4.2) conferma che il Ministero non ha effettuato alcuna valutazione in merito al reale fabbisogno di dirigenti scolastici a livello nazionale, e men che meno in relazione ai posti vacanti nel triennio di riferimento.

Del resto, analoga situazione si era venuta a verificare anche in occasione della precedente tornata, indetta nel 2011, che aveva "licenziato" un numero di idonei nettamente sottostimato rispetto ai posti rimasti vacanti, con conseguente necessità di ricorrere ad istituti contrattuali suppletivi, quali le reggenze, ovvero a deroghe al regime regionale del concorso per favorire l'immissione in ruolo nelle regioni ove le graduatorie concorsuali si erano rapidamente esaurite.

Ad ogni modo, la procedura in questione – questa volta a carattere nazionale ancorché organizzata su base regionale – prevedeva lo svolgimento di una prova scritta ed una orale, che avrebbero potuto sostenere soltanto i candidati risultati idonei all'esito di un test preselettivo, sempre a carattere nazionale, i cui contenuti e le cui modalità di svolgimento venivano disciplinati dalla *lex specialis*.

In particolare, l'art. 6 disponeva che tale test – della durata di 100 minuti – sarebbe stato espletato mediante una procedura computerizzata per la somministrazione di ben 100 quesiti a risposta multipla relativi ad aree tematiche corrispondenti alle stesse materie oggetto della prova scritta.

Ad ogni risposta, poi, sarebbe stato assegnato il punteggio pari ad un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ciascuna risposta non data ed un punteggio negativo (- 0,3) per ogni risposta errata.

Contrariamente a quanto generalmente previsto nelle procedure concorsuali, tuttavia, non veniva determinata una soglia minima per l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive, bensì veniva stabilito che *«(...) sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile (...)»*.

In altri e più chiari termini, la partecipazione alla prova scritta veniva contingentata in un limite numerico massimo, pari al triplo dei posti messi a concorso.

La disposizione in parola dava così attuazione a quanto previsto dalla disciplina regolamentare dettata dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), adottato dal Ministero resistente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 1, co. 217 della L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Tuttavia, va precisato che l'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ultimo periodo dispone che *“Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli”*.

* * * * *

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, S.M.I.

SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI IMPEGNATI NEGLI SCRUTINI DI FINE ANNO ED I DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA.

I ricorrenti, siccome in possesso dei requisiti di ammissione, presentavano regolarmente la domanda di partecipazione secondo le modalità telematiche indicate nel bando ed ottenevano un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100 (doc. 4.3).

Con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33 (doc. 5), il Ministero resistente comunicava il rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva, che si sarebbe svolta in data 23 luglio 2018.

Occorre sin d'ora rimarcare che il rinvio del *test*, originariamente fissato per il giorno 29 maggio 2018, comportava un evidente pregiudizio per tutti quei candidati che, operando come docenti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sarebbero stati impegnati nello svolgimento degli esami di maturità.

E ciò in quanto essi avrebbero dovuto affrontare una preparazione oltremodo gravosa (e pressoché di tipo mnemonico) in contemporanea con l'espletamento dei doveri di servizio, estesi per gran parte della giornata.

Si eccepisce la valenza stessa della prova preselettiva come suscettibile di avere una vera e propria valenza selettiva e capace di operare una valutazione del merito dei candidati che vi hanno preso parte.

Ed invero, i candidati ammessi alla prova orale non sono stati inseriti in una graduatoria, ma in un semplice elenco il quale, per espressa ammissione della Direzione Generale del Ministero (doc. 5.1) non avrebbe alcuna valenza selettiva e suscettibile di operare una prima selezione in base al merito dimostrato dai candidati.

Si eccepisce, sotto altro profilo, la violazione dell'articolo 29, decreto legislativo n. 165/2001, il quale dispone chiaramente che "..il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico".

Si è realizzata, invero, di una causa di oggettiva disparità di trattamento rispetto ai candidati afferenti agli ordini di studio inferiore, che – come noto – esauriscono ben prima il proprio impegno lavorativo. Ora, se da un lato è vero che il Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di affermare che il principio di parità di trattamento è rispettato anche qualora tutti i candidati si trovino in una situazione penalizzante o fuorviante (paradigmatico i quanto si afferma è il caso della presenza di domande errate all'interno dei *test* delle prove preselettive) la situazione che ci occupa è radicalmente diversa in quanto è evidente che i docenti impegnati negli scrutini hanno avuto meno tempo per approfondire la propria preparazione rispetto ai docenti di scuola primaria e dell'infanzia.

In data 27 giugno 2018, quindi, veniva pubblicata la banca dati dei 4.000 *items* da cui sarebbero stati estratti i quesiti da somministrare ai candidati.

Successivamente, in data 6 luglio 2018, venivano diramate sul sito istituzionale del Ministero resistente le istruzioni operative (doc. 4) nonché venivano comunicati gli elenchi delle sedi regionali ove espletare la prova.

INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA CONTESTUALITÀ DELLA PROVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.

Le prove concorsuali si sono svolte il giorno 5 luglio 2018 in tutta Italia presso le varie sedi regionali individuate dal Ministero, sebbene esse siano iniziate ad orari differenti ed in sedi fortemente disagiate.

L'inizio sfalzato delle prove, la dislocazione causale dei candidati e la possibilità di consultare liberamente *internet* o, comunque, di comunicare liberamente con l'esterno, hanno determinato una palese illegittimità nello svolgimento della prova.

Viene anzitutto in rilievo le illegittimità relative al disallineamento con cui, nelle varie sedi, sono state espletate le prove.

Al riguardo, va subito osservato che l'art. 11, comma del d.P.R. n. 487 del 1994, letto in combinato disposto con l'art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, forniscono un criterio ben preciso circa le regole che debbono osservarsi nel corso delle prove concorsuali, stabilendo che **"All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere"**.

Le norme invocate stabiliscono che le prove debbano essere iniziate e svolgersi nello stesso orario.

La prova selettiva, come previsto dal bando, era unica su tutto il territorio nazionale e si doveva svolgere nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

La prova si è svolta in tutte le sedi individuate dagli uffici scolastici regionali, con tempi però fortemente differenziati da una sede all'altra ed all'interno di sedi assolutamente non conformi agli *standard's* minimi richiesti dalla dignità e dal decoro relativo al posto dirigenziale messo a concorso.

Poiché l'orario di inizio effettivo della prova è stato fortemente differenziato da sede a sede, o addirittura tra le varie classi individuate dal Ministero della medesima sede in spregio al principio della contestualità della prova, ed al principio di imparzialità e trasparenza dell'azione

amministrativa, ne è scaturita la violazione del principio di trasparenza delle operazioni concorsuali.

Peraltro le buste sigillate contenenti i 100 quesiti avrebbero dovuto essere aperte contestualmente in tutte le sedi concorsuali su tutto il territorio nazionale e alla presenza di tutti i candidati allo stesso orario in ciascuna classe in cui erano distribuiti i candidati, contrariamente a quanto in realtà avvenuto nel corso del concorso per cui è causa.

Ne è conseguita la compromissione del principio della trasparenza e della regolarità delle operazioni per profili sfocianti anche in gravi inosservanze quali la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse).

^ ^ ^

Con decreto prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 il Ministero resistente pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte.

In ragione del limite numerico irragionevolmente previsto dalla disciplina concorsuale, la votazione necessaria al superamento del test risultava essere pari al punteggio di 71,7/100, con conseguente ammissione di 8700 candidati, cui aggiungere gli ulteriori 36 candidati collocati *ex aequo* con l'ultimo idoneo.

In tal modo, la selezione comportava una drastica riduzione dei partecipanti, tenuto conto che veniva legittimata al prosieguo delle operazioni concorsuali una percentuale minima, pari a circa un terzo, dei 24.082 candidati che si erano effettivamente presentati a sostenere la prova preselettiva.

E' bene sin d'ora rilevare che il Ministero resistente rendeva disponibili gli elaborati ed il punteggio assegnato a ciascun candidato soltanto in data 30 luglio 2018, mediante accesso alla piattaforma telematica "*Polis*".

I ricorrenti venivano esclusi dalla procedura concorsuale avendo riportato un punteggio inferiore alla soglia di ammissione irragionevolmente calcolata, ma, in ogni caso, superiore alla sufficienza aritmetica.

^ ^ ^

SUL CONTENUTO DELLE DOMANDE ASSEGNATE ALLA PROVA PRESELETTIVA.
ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' CON VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI
ISTRUTTORIA.

Come si diceva, i ricorrenti hanno preso parte alle prove preselettive ed ha fornito le risposte alle domande assegnate, raggiungendo una votazione compresa tra il 70,00 ed il 71,69, e comunque inferiore di pochissimo rispetto alla soglia ponderale fissata a 71,70 dal Ministero.

Nel corso della prova i ricorrenti si sono avveduti che alcune domande apparivano dubbie e le relative risposte fornite quale alternativa erano state formulate in modo fuorviante e non si presentavano capaci di saggiare la preparazione del candidato.

L'art. 8, comma 4 del bando ha evidenziato che la prova era diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale ed avrebbe avuto ad oggetto le stesse tematiche oggetto delle successive prove concorsuali in relazione alle aree tematiche dallo stesso elencate.

Tale finalità, con l'introduzione di modalità di svolgimento della prova neppure previste dal bando è stata vanificata con sviamento dalla "*causa tipica*" sotto il quale profilo viene denunciato il vizio di eccesso di potere, nonché con indebito privilegio (anziché del merito) dei candidati che hanno impiegato capacità di maggiore velocità, ovvero a favore dei candidati che non hanno dato alcuna risposta rispetto a quelli che hanno risposto in modo errato (penalizzati di 0,3 punti) e tanto senza alcun correttivo nonostante vi fosse stata una vera e propria integrazione delle previsioni bando ed un rinvio della pubblicazione della batteria dei 4.000 quesiti di concorso, neppure rese pubbliche nella forma della pubblicazione in G.U. in violazione al principio dell'affidamento.

Il contenuto delle domande e delle risposte appariva caratterizzato da imprecisioni, innumerevoli errori contenutistici e metodologici, suscettibile di compromettere irrimediabilmente l'astratta idoneità di tale filtro, costituito dalla prova preselettiva, a realizzare il suddetto scopo deflattivo del concorso su basi meritocratiche previsto dal Legislatore.

Tenuto conto della evidenziata illogicità ed illegittimità con cui il Ministero ha ritenuto di penalizzare i candidati che avessero fornito la risposta rispetto ai candidati che avessero ritenuto più agevolmente di non rispondere alla domanda, va sottolineato che i ricorrenti avrebbero raggiunto la soglia minima di ammissione fissata a 71,70 punti qualora non avessero risposto ad una delle domande con risposta considerata erronea.

^ ^ ^

I ricorrenti, ritenendo illegittimi e lesivi nei loro confronti i provvedimenti di esclusione dalla prova scritta del concorso li impugnano espressamente per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 1994 N. 297.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N 165.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE.
MANIFESTA ILLOGICITÀ.

In *primis*, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Si ricordi che i ricorrenti hanno ottenuto un punteggio superiore a 70/100 ma inferiore a 71,70/100, risultando illegittimamente esclusi dal passaggio alla successiva fase del concorso a causa della illogica ponderazione del punteggio fissato per il superamento della prova preselettiva.

Per porre in evidenza la contraddittorietà e la illogicità della presente procedura concorsuale, si evidenzia che qualora i ricorrenti non avessero risposto ad alcune domande di cui si lamentava la chiarezza e la regolarità in precedenza, avrebbe superato la prova.

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto Ecc.Mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, *«E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive»* (cfr. T.A.R. Lazio, sent. 9599 del 2016, doc. 6.1, e *ex multis*¹).

Del resto, la funzione della prova preselettiva – pur prevista dall'art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

¹ TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285.

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dal candidato collocato nella posizione n. 8.700), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

I ricorrenti hanno ottenuto un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100, ovvero ben al di sopra della sufficienza, che avrebbe dovuto essere fissata a 60/100 corrispondente a 6/10 di cui al decreto legislativo n. 297/1994, art. 400.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con norma primaria di legge.

2) ILLOGICITA' MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR*
PARTECIPATIONIS CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA
COSTITUZIONE.

Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM 3 agosto 2017 n. 138 (art. 8), prima, e la *lex specialis* (art. 6), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (doc. 7), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2004 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti scolastici per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

Peraltro, occorre rimarcare che il rilievo formulato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione è stato rigettato sulla scorta di motivazioni tautologiche e generiche: l'affermazione secondo la quale sarebbe ostativa «*l'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale*» (cfr. preambolo del D.M. n. 138/2017), infatti, si risolve in una mera ed indimostrata clausola di stile.

Basti solo evidenziare che l'art. 8 del bando prevede che anche le prove scritte si svolgano secondo una modalità computerizzata, sicché le sedi individuate e già attrezzate con le necessarie dotazioni tecnologiche per l'espletamento della prova preselettiva sono sicuramente sufficienti ad ospitare il maggior numero di candidati che deriverebbe dall'incremento della soglia di ammissione. Con ogni evidenza, quindi, non vi erano ragioni organizzative tali da giustificare il diniego all'aumento della platea dei candidati.

Né peraltro appare sostenibile affermare la sussistenza di un aggravio sensibile dei costi che potrebbe scaturire dalla necessità di costituire un numero maggiore di sottocommissioni, e ciò alla luce degli onorari oltremodo contenuti da corrispondere a ciascun componente ai sensi del D.I. 12 marzo 2012.

3) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI
GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI

RAGIONEVOLEZZA DELL' AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
E DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI ALLA
DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA 2000/78/CE PER LA "PARITÀ DI TRATTAMENTO IN
MATERIA DI OCCUPAZIONE" ED AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51,
COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Ma vi è di più! Come evidenziato nei punti che precedono, il bando prevedeva una forte penalizzazione nell'ipotesi di risposte sbagliate (pari a – 0,3 pt.).

Il criterio di valutazione, si ribadisce, appare fortemente irragionevole in assenza di una predeterminazione della soglia minima di superamento della prova, circostanza che rendeva impossibile approntare qualsiasi strategia da parte dei candidati. Questi, quindi, sono stati ingiustamente indotti a fornire una qualsiasi risposta, forzando anche i casi in cui avevano dubbi o perplessità, dal momento che non potevano a priori valutare la convenienza del proprio comportamento sulla base di un calcolo probabilistico.

Secondo la giurisprudenza del T.A.R. Lazio (cfr. sent. n. 4323/2013) *“..le doglianze che si configurino come censure tese a censurare il merito dell'azione amministrativa specie con riferimento al rapporto di valutazione delle prove sono censurabili solo in caso di manifesta illogicità ed irrazionalità”*.

La penalizzazione di - 0,3 punti prevista nei confronti dei candidati che avessero dato una risposta errata appare irragionevole, non comprendendosi il perché della assegnazione del punteggio 0,0 ai soggetti che non avessero dato alcuna risposta.

Ad ogni modo, occorre eccepire che la decurtazione di punteggio si rivela un'opzione di per sé illogica in quanto non utile a rendere oggettivo il giudizio, sol se si considerano i criteri previsti dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 che impone la logicità e la oggettività dei criteri di selezione dei dipendenti pubblici².

Del resto, nella precedente tornata concorsuale, il Ministero resistente aveva correttamente equiparato l'omissione di risposta alla risposta sbagliata, assegnando in entrambi i casi il punteggio pari a 0.

Di talché appare ancor più immotivata la scelta di discostarsi da precedenti orientamenti penalizzando gli errori commessi, e ciò tanto più alla luce del fatto che la selezione era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, cosicché è essenziale procedere ad

² Cfr. Art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori”*.

verifica attenta delle capacità e competenze manageriali, piuttosto che di conoscenze nozionistiche in ordine alle materie d'esame.

Orbene, come segnalato dai più affermati studiosi del settore, il *test* a risposta multipla rientra nelle prove c.d. oggettive, ossia caratterizzate per una verifica di abilità, conoscenze o competenze sulla base di una serie di quesiti (o stimoli chiusi), ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse. In altri e più chiari termini, il candidato non fornisce un'autonoma elaborazione, bensì effettua la scelta della risposta ritenuta esatta tra varie opzioni sottoposte.

In tal modo, si consente la possibilità di predefinire il punteggio da assegnarsi a ciascuna domanda a seconda che la risposta risulti esatta, sbagliata o omessa, così neutralizzando l'alea di giudizio in capo all'esaminatore. La soglia di accettabilità viene fissata solitamente al 60% del punteggio massimo. Si tratta di un sistema che, tuttavia, presenta chiari limiti in quanto incentra la valutazione del candidato prevalentemente sul c.d. pensiero riproduttivo, di tipo quindi meccanico, analogico e ripetitivo.

Nella tipologia di selezione in questione, quindi, è fondamentale non solo la strutturazione del quesito (e sul punto si rinvia *infra*), ma anche la determinazione dei criteri di assegnazione dei punteggi. In relazione a tale profilo, gli studiosi sono concordi nel ritenere superflua la penalizzazione relativa al punteggio sulle domande sbagliate ai fini dell'esame del candidato, dal momento che non assume un'incidenza statisticamente rilevante.

Ma non solo! L'applicazione della medesima decurtazione a tutte le opzioni errate (i c.d. distrattori) finisce per non consentire l'emersione di un giudizio attendibile sulle capacità del candidato, in quanto equipara la valutazione a prescindere dalla gravità dell'errore commesso.

È noto, infatti, che la funzione tipica dei distrattori è quella di evitare che il candidato fornisca la risposta esatta per puro caso, provando così ad indovinare (c.d. congettura multipla o *multiple guess*), e quindi essi devono rispondere ad alcune caratteristiche essenziali (ad es. le possibilità alternative sottoposte al candidato devono essere di numero congruo, almeno quattro; devono avere un contenuto plausibile senza però fornire involontariamente indizi utili per l'identificazione della risposta esatta; devono essere congruenti con la domanda posta; devono essere formulati con lo stesso grado di complessità e devono avere la medesima lunghezza).

Le risposte inesatte, tuttavia, possono più o meno avvicinarsi alla risposta corretta e, in alcuni casi, avere anche un contenuto parzialmente vero, pertanto è affetta da un evidente vizio di illogicità la definizione di un identico criterio di valutazione in presenza di distrattori che si differenziano profondamente per l'importanza dell'errore commesso.

Senza poi dire della chiara distorsione del meccanismo selettivo che tale scelta è suscettibile di determinare.

Ed infatti a parità di risposte corrette fornite, si introduce una differenziazione ingiustificata tra candidati che hanno omesso di rispondere e candidati che hanno fornito una risposta sbagliata, ancorché il livello di preparazione dimostrato sia assolutamente identico.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei parametri indicati per l'assegnazione del punteggio laddove prevedono la penalizzazione del punteggio.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e del tutto irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente. L'art. 8 del bando di concorso disciplinava la prova in parola, della durata di 100 minuti, che consisteva nella somministrazione di 100 *items*, estratti da una banca dati di quattromila quesiti attinenti ad 8 aree tematiche.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ogni risposta non data ed infine la decurtazione di punteggio (-0,3) per ogni risposta errata.

L'art. 8, comma 8 del predetto bando di concorso n. 138 del 2017 si limita a prevedere che il punteggio massimo assegnabile alle prove selettive è pari a 100,00 punti.

Non viene predeterminato in alcun modo un punteggio minimo per il superamento del test in quanto il bando disponeva l'ammissione di un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (ossia 8.700), e ciò indipendentemente dal punteggio ottenuto.

L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 35 dispone al comma 1 che *"L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno"*.

Il successivo comma 3, dispone che *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Il bando di concorso non conteneva, in relazione alla prova preselettiva di cui all'art. 8 del bando, la predeterminazione del peso ponderale che sarebbe stato attribuito alle risposte dei *test*, né il voto minimo che avrebbe consentito l'accesso alla prova scritta.

Se si pone in relazione questo dato con la circostanza che ad ogni risposta inesatta il candidato subiva una penalizzazione di 0,3 punti, consegue che il criterio di valutazione della prova preselettiva ha violato i principi di ragionevolezza, logicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nei pubblici concorsi vige la regola secondo cui sono le stesse Commissioni esaminatrici, *“alla prima riunione”*, a dover stabilire *“i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”* (art.12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994).

Nel caso che ci occupa, invece, è mancata la predeterminazione e la comunicazione ai candidati del punteggio minimo che avrebbe consentito loro di accedere alla prova scritta, con ulteriore violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie risulta anzi che, il criterio ponderale prescelto dalla Commissione consistente nella possibilità di penalizzare di - 0.3 punti la risposta inesatta ma comunque data, non abbia consentito ai candidati di effettuare le opportune valutazioni di convenienza, in caso di incertezza circa la risposta da dare (cfr. per un approfondimento sul tema, T.A.R. Lazio, sent. 4843 del 2013, Pres. Speranza, Rel. Restaino).

E' quasi inutile aggiungere che tale *modus procedendi*, se confrontato con l'assoluto silenzio circa il punteggio minimo che avrebbe consentito il passaggio alle prove scritte, non ha assicurato la piena *par condicio* tra i concorrenti, e che sicuramente ai candidati ne è conseguito un grave pregiudizio derivato dal fatto di non conoscere il punteggio minimo.

Si aggiunga che una tale modalità di procedere contrasta con le finalità dichiarate dal Legislatore nell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, siccome rivolto a selezionare i migliori

candidati mediante una selezione pubblica trasparente, pubblicizzata in modo adeguato e caratterizzata da criteri selettivi oggettivi ed attinenti al profilo da ricoprire.

I ricorrenti sono stati penalizzati anche nella preparazione casalinga in quanto è fatto notorio che la finalità dello studio preparatorio domestico non deve essere, quella di speculare sul calcolo delle probabilità, quanto piuttosto quella di assimilare con sufficiente padronanza le nozioni richieste per rispondere esattamente a tutti i quesiti sottoposti.

I criteri utilizzati dal Ministero nel concorso pubblico in oggetto considerato, hanno indotto i candidati a prepararsi più che sulle nozioni salienti relative al profilo del dirigente scolastico, sulle probabilità o sulle convenienze di rendere o non rendere una risposta al quesito, gettando nella totale confusione i candidati.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di non poter conoscere preventivamente la soglia di ammissione, così essendo indotti a rispondere a tutte le domande, anche a quelle dubbie (proprio come è avvenuto nel caso degli odierni ricorrenti), pur in presenza di una penalizzazione del punteggio in caso di risposta data ma poi errata.

Di contro, il candidato che, dimostrando una evidente minor preparazione ha ritenuto di non dare alcuna risposta perché impreparato sul tema sottoposto al suo esame, si è trovato ad essere avvantaggiato rispetto al collega che ha ritenuto di rispondere.

Vale la pena di precisare che questa difesa non intende censurare la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove preselettive, ma, al contrario, la mancata predeterminazione del punteggio minimo che avrebbe consentito l'accesso alla prova scritta.

Ed invero, la scrivente difesa è ben consapevole della granitica giurisprudenza del Giudice Amministrativo relativa alla legittimità della predeterminazione postuma dei criteri di valutazione e delle griglie.

Tuttavia, la censura di cui al presente paragrafo involge altra questione che, a nostro avviso, merita un diverso scrutinio.

Difatti, la mancata predeterminazione della soglia minima per accedere alle prove scritte (peraltro sempre indicata nelle precedenti tornate concorsuali indette dal M.I.U.R.) ha rappresentato una violazione evidentissima del principio di trasparenza, gettando i candidati nella completa inconsapevolezza rispetto all'esito della prova.

Al riguardo, si consideri che il programma predisposto dal Ministero resistente si caratterizzava per una rigida serialità nella somministrazione degli *items*, non essendo consentito ai candidati di passare alle domande successive senza prima rispondere al quesito sottoposto in ordine

progressivo, né tanto meno era stata predisposta una schermata di riepilogo delle sole domande incerte.

La limitazione ed il difetto assoluto di trasparenza, invero, condizionava profondamente lo svolgimento della prova. Come noto, infatti, nelle selezioni computerizzate con quesiti a risposta multipla, gli *items* sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie: a) quelli di cui si conosce la risposta; b) quelli di cui non si conosce immediatamente la risposta, ma che si ritiene di poter individuare sulla base di ragionamenti inferenziali sulla base di quanto già si sa; c) quelli la cui risposta non è nota e non è neanche facilmente deducibile.

Orbene, il programma di somministrazione impediva ai candidati ogni minima strategia nella gestione del tempo a disposizione siccome non potevano rispondere da subito alle domande certe (quelle di tipo a) ed accantonare momentaneamente le domande incerte (quelle di tipo b).

Si tenga, poi, conto che ai candidati non era neanche consentito far uso di carta per appuntarsi dubbi o segnarsi le domande sulle quali tornare per ulteriori riflessioni!

Ma vi è di più!

Molti *items* avevano un contenuto meramente mnemonico e non certo pedagogico-selettivo, ossia non si agganciavano ad un insieme di conoscenze pregresse dal quale inferire un ragionamento logico, bensì richiedevano un mero sforzo di immagazzinamento di informazioni per poter rispondere.

Inoltre, nella batteria dei quesiti, nonché in quelli poi somministrati il giorno della prova, risultavano gravemente mancati proprio le domande attinenti all'area didattica, formativa ed educativa, mentre erano di gran lunga superiori quelle relativi a materie giuridiche e di contabilità di stato.

Senza poi dire della formulazione ambigua o erronea adottata in numerosissimi quesiti. Ma sul punto si rinvia a quanto detto in precedenza.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARzialità E *PAR CONDICIO*.

ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ISTRUTTORIO. SVIAMENTO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Occorre inoltre eccepire un ulteriore profilo di illegittimità della procedura posta in essere, da individuare nella circostanza che la selezione si è fondata su *items* risultati poi in gran parte errati, di cui uno anche somministrato nel corso della prova.

La predisposizione di quiz erronei, ambigui o comunque fuorvianti, invero, ha prodotto uno sviamento ingiustificato nella preparazione dei candidati, ingenerando confusione e quindi falsificando l'esito della selezione.

Nell'ipotesi di quiz a risposta multipla, infatti, l'oggettività del giudizio deve essere garantita dalla corretta formulazione dei quesiti, che devono rispondere ad alcuni criteri imprescindibili. In particolare, secondo gli studiosi del settore, la domanda: 1) deve essere chiara e completa, puntualizzando in modo esplicito il quesito sottoposto al candidato; 2) deve essere congruente con le risposte (tutte plausibili) da punto di vista sintattico-grammaticale, sicché quesito e distrattori siano proposizioni ben accordate, concatenate e di senso compiuto; 3) non deve includere elementi informativi non necessari, sovrabbondanti o fuorvianti.

Nella vicenda di cui è causa, gli *items* predisposti dal Ministero resistente sono risultati del tutto inidonei ad assicurare una selezione oggettiva ed imparziale.

Al riguardo, occorre innanzi tutto evidenziare la patente inesattezza della risposta (ritenuta tuttavia quella giusta dal correttore) relativa ad un quesito che è stato sottoposto ai candidati in sede di esame, ossia il seguente: *«Il dirigente scolastico può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità? A) Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola B) Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico C) Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento D) Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate»*.

Orbene, la risposta esatta indicata dal Ministero resistente sarebbe stata la C. Tuttavia, come si evince dalla mera lettura del dato normativo, l'art. 1, co. 83, della L. n. 107/2015, prevede testualmente che: *«Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica»*, così riportando il medesimo senso letterale che si ricava dalla risposta B.

Ne deriva pertanto che o la risposta C deve essere considerata come errata e la risposta B corretta, con conseguente rideterminazione dei punteggi assegnati ai candidati, ovvero il quesito stesso deve ritenersi ambiguo, potendo dar luogo a due risposte corrette, sicché va estromesso dal computo.

Come poi rilevato, numerosi *items* presenti nella banca dati sono risultati erronei.

A titolo esemplificativo, si pensi al quesito n. 7.26: «*La responsabilità amministrativa del Dirigente scolastico si configura...*»: la risposta corretta non è chiaramente la A, come indicato dal Ministero resistente, ossia «*solo in caso di dolo*», dal momento che la responsabilità sussiste anche nelle ipotesi di colpa grave ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994.

Ed ancora. Il quesito n. 9.462 recita: «*Come è chiamato in Francia il capo d'Istituto del Collège?*». Anche in questo caso è del tutto sbagliata la risposta indicata dal Ministero resistente, ossia la A (Proviseur), in luogo della risposta B (Principale), dal momento che, come noto, i capi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado (Collège) sono appunto definiti Principal, a differenza degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Lycée): al riguardo, a dimostrazione della censura, si fa rinvio a quanto risulta nel documento pubblicato da Eurydice (Rete europea di informazione sull'istruzione), nel rapporto «*I Capi di istituto nell'Unione Europea*» svolto con sostegno finanziario della Commissione europea (rinvenibile sul sito <https://digilander.libero.it/paoquint/CaplstEuropa.htm> ovvero in modalità cartacea con i seguenti riferimenti bibliografici ISBN 2-87116-252-2, doc. 8).

Ma vi è di più!

Molti quesiti rispondevano ad una logica meramente nozionistica e di eccessivo dettaglio su aree tematiche attinenti la sfera del diritto in generale, piuttosto che delle sole branche giuridiche strettamente afferenti alla funzione di dirigente scolastico (ad es. legislazione scolastica, diritto amministrativo, ecc.).

Sempre a titolo esemplificativo, si considerino le domande n. 7.114 («*In caso di eccesso colposo di legittima difesa, chi si difende: A risarcisce solo il danno dovuto all'eccesso di legittima difesa; B risarcisce l'intero danno; C non risarcisce il danno causato all'aggressore; D risarcisce il danno, decurtato di percentuali stabilite per legge*»), n. 7.483 («*In quanto tempo si compie l'usucapione di beni immobili, quando NON ricorrono i presupposti per l'usucapione abbreviata?: A venti anni; B quindici anni; C dieci anni; D venticinque anni*»).

La natura speciosa delle domande, del resto, caratterizzava anche i quesiti relativi ad altre aree tematiche (ad es. cfr. quesito n. 2.34 «*Secondo Invernizzi (2002) le attività attraverso le quali si articola la professione di addetto alle relazioni pubbliche sono: A servizi di base, servizi*

specializzati, attività manageriali; B servizi di base, attività manageriali, attività di reputazione; C attività manageriali, servizi funzionali, attività di reputazione; D attività manageriali, servizi di consulenza, servizi funzionali»).

Orbene, la connotazione ambigua ed erronea di molti quesiti, presenti nella banca dati ed anche somministrati nel corso della prova, è sicuramente idonea a falsificare il risultato finale.

Secondo giurisprudenza costante e consolidata, infatti, *«Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.»* (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 4902).

In tal senso, infatti, *«Nelle prove concorsuali basate su domande a risposta multipla, da svolgersi entro un tempo determinato, ogni quesito deve essere chiaro nel contenuto e riconducibile al programma d'esame. La risposta esatta deve essere individuata in base a regole scientifiche, giuridiche o relative ad altri ordinamenti di settore, escludendo ambiguità ed incertezze. La soluzione del quesito non può raccordarsi ad un giudizio probabilistico, ma deve scaturire da un corretto iter logico ed interpretativo delle norme di settore che regolano la vicenda»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7984).

Ne deriva, pertanto, che sussiste la *potestas iudicandi* del giudice amministrativo sui contenuti della prova nei limiti ordinari del sindacato sugli accertamenti tecnici.

La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale, come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Non si può non richiamare nel caso del presente accadimento, quanto statuito dal Consiglio di Stato in un concorso precedente, e relativo all'accesso in quel caso alle Università c.d. "a numero chiuso", *«tenuto conto del fumus boni iuris dell'appello in relazione alle censure incentrate sulla erroneità di alcuni quesiti»* (Sez. VI, ord. 29 aprile 2016, n. 1565).

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo: *«il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non*

ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile “che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento, un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

Tra l'altro, è storicamente accaduto e verificabile che nei casi di erroneità delle risposte nei quesiti somministrati, l'Amministrazione abbia proceduto all'annullamento del quesito.

Il Consiglio di Stato ha già chiarito che “nei quesiti a risposta multipla l'individuazione dell'unica risposta esatta non si collochi entro l'area di riserva dell'Amministrazione, e sia quindi sottoponibile - previa, se del caso, verifica o c.t.u. – a un sindacato, sia pure di tipo “debole”, del giudice amministrativo” (Sez. VI, n. 4432/15).

Al contrario, si consentirebbe ai compilatori ministeriali di poter somministrare qualunque tipo di quesiti contrastante con il dettato legislativo senza che, nessuna autorità giudiziaria, possa contestarne la portata.

A chi scrive, invece, pare che il G.A., in tal caso, ove valuti fondato il vizio, può solo verificare in concreto, l'interesse di parte ricorrente alla censura controllando in particolare se, effettivamente, a tali quesiti contestati abbia mal risposto o abbia omesso di rispondere, riattribuendo il punteggio illegittimamente sottratto. Non si potrebbe infatti essere in grado di dimostrare non solo come egli avrebbe risposto in ipotesi di quesito conforme a legge o privo di illegittimi distrattori, ma anche come lo hanno fatto gli altri.

Il punteggio va riattribuito quindi ai soli soggetti che hanno proposto impugnazione avverso gli atti lesivi, poiché nel caso di rivisitazione dei punteggi nei confronti di tutti i candidati si supererebbe, inammissibilmente, l'onere di impugnazione degli esiti concorsuali nei termini decadenziali e, per l'effetto, si ribalterebbe il principio dell'impossibilità di accedere ai benefici demolitori derivanti dal processo amministrativo anche in capo a chi non ha impugnato in termini i provvedimenti lesivi.

D'altra parte, pacifica giurisprudenza ormai sedimentata, ha sempre escluso la necessità di fornire una probatio diabolica di tal guisa in capo a parte ricorrente che non può, neanche volendoci provare, conoscere i punteggi ottenuti da altri concorrenti su queste specifiche domande contestate.

Al riguardo, costituisce *ius receptum* che «*Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).*

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di un questionario sottoposto in sede concorsuale caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non solo, il *modus operandi* adottato viola palesemente i principi fondamentali che caratterizzano le procedure concorsuali, sanciti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal momento che la selezione in parola di certo non si configura quale meccanismo oggettivo e

trasparente, idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di dirigente scolastico.

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO*. ECCESSO DI POTERE. CARENZA ORGANIZZATIVA ED ISTRUTTORIA.

Ad integrazione ed in stretta relazione con il motivo che precede, vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di visualizzare nonché avere compia dell'elaborato corretto.

Terminata la prova, infatti, appariva sul monitor soltanto il punteggio complessivo, sicché non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date.

Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni. A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare *ex post* la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato stampato alcun elaborato.

Peraltro, stante i divieti imposti dalla *lex specialis*, i candidati non erano neanche nelle condizioni di appuntarsi su un foglio le risposte fornite, di talché qualsiasi verifica – se non fatta seduta stante – avrebbe necessariamente richiesto un ingente sforzo mnemonico. In modo assolutamente illegittimo, quindi, il Ministero resistente ha pubblicato sulla piattaforma informatica “*Polis*” gli elaborati corretti soltanto in data 30 luglio 2018, ossia a distanza di una settimana dallo svolgimento della prova.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLTEZZA. DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO*.

Come rilevato in fatto, il Ministero resistente ha rinviato la prova preselettiva, fissando la data di espletamento per il giorno 23 luglio 2018 e pubblicando la banca dati contenente i quesiti da studiare soltanto in data 26 giugno 2018.

E' di tutta evidenza che lo slittamento della prova ha determinato un'oggettiva disparità di trattamento nella platea dei candidati, penalizzato quei docenti che, siccome in servizio negli istituti di istruzione secondaria superiore, erano impegnati nella preparazione degli alunni e successivamente nello svolgimento degli esami di Stato, quali membri delle commissioni nominate.

Con O.M. 2 maggio 2018 n. 350 (doc. 9), infatti, l'inizio della sessione d'esame di maturità era stata fissata per il giorno 20 giugno 2018, essendo calendarizzate le tre prove scritte nei giorni 20, 21 e 25 giugno, cui poi hanno fatto seguito le prove orali che si sono protratte nel mese di luglio, anche inoltrato a seconda degli istituti scolastici; e ciò a differenza di quanto invece avvenuto nei cicli scolastici di ordine inferiore (infanzia e primo ciclo), che si concludevano abbondantemente entro la fine dello stesso mese di giugno. La circostanza in parola era stata ben segnalata al Ministero resistente ed era assunta anche agli onori della cronaca, con la ragionevole richiesta degli oltre quindicimila docenti interessati di far slittare ulteriormente il test preselettivo al fine di garantire condizioni minime di equità. In tal senso, è chiaro che il protrarsi degli impegni lavorativi ha finito con il pregiudicare soltanto una specifica categoria di candidati, i quali hanno avuto certamente meno tempo per prepararsi a sostenere la prova in questione, ma non solo: il carico lavorativo (audizione degli alunni, valutazione, verbalizzazione delle attività, ecc.) ha altresì comportato un dispendio di energie fisiche, mentali e nervose, suscettibile di compromettere inevitabilmente lo studio dei quiz.

Si tratta di un pregiudizio ancor più grave, sol che si consideri la natura meramente mnemonica dei test d'esame.

Orbene, non vi era alcuna ragione di ordine organizzativo che giustificava il rifiuto a consentire lo slittamento della prova anche solo di pochi giorni, tenuto conto che la previsione del Ministero resistente è quella di arrivare alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico (settembre 2019), sicché vi era sicuramente tempo sufficiente ad espletare l'intero corso-concorso. Ne deriva, pertanto, l'illegittimità delle operazioni selettive siccome, in patente violazione dei principi di ragionevolezza, equità, imparzialità e *par condicio*, si sono caratterizzate per una grave disparità di trattamento fra i candidati.

^ ^ ^

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART. 56, C.P.A.

SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in atti, rivolgono alla S.V.III.Ma la presente domanda cautelare monocratica, rappresentando che, in ordine al *fumus boni iuris* non sembrano residuare dubbi sul diritto degli stessi alla partecipazione diretta alle prove scritte, dovendosi ritenere superata la prova preselettiva con punteggio superiore alla sufficienza fissata a 60/100 dal Legislatore.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che le prove scritte del concorso inizieranno il 18 ottobre 2018, e che entro la data del 3 ottobre 2018 il Ministero dovrà distribuire ed assegnare tutti i candidati presso le rispettive sedi di esame (doc. 10), sicchè nel caso in cui non si potesse fissare una Camera di Consiglio in data antecedente (invero dal calendari dell'III.Mo Tribunale risultano calendarizzate le Camere di Consiglio del 9 ottobre e del 23 ottobre 2018) per la discussione Collegiale della domanda cautelare, i ricorrenti, già pesantemente penalizzati, non avrebbero la possibilità di partecipare al concorso con grave violazione di legge.

Pertanto, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, i ricorrenti non avrebbero certamente l'opportunità di accedere alla carriera dirigenziale.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine ad diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia inerente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato ridotto pari ad € 325,00.

Roma, 24 settembre 2018

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 COD.

PROC. AMM.

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda cautelare monocratica che precede, si chiede al Collegio l'accoglimento della presente domanda cautelare in Camera di Consiglio, chiedendosi che il Ministero Voglia consentire ai ricorrenti di prendere parte alle prove scritte del concorso in epigrafe.

I ricorrenti ribadiscono la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la prova concorsuale scritta inizierà il giorno 18

ottobre 2018 (doc. 10) e che il Ministero entro il 3 ottobre 2018 dovrà formare l'elenco dei candidati assegnati alle rispettive sedi di esame, ed indicare le sedi stesse di svolgimento delle prove.

Roma, 24 settembre 2018

Avv. Domenico Naso

^^^

Tanto premesso e considerato i ricorrenti come ut sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Per l'accoglimento delle seguenti,

CONCLUSIONI DI MERITO

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

dichiarare l'illegittimità ed annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente di ammettere senza riserve ed a pieno titolo i ricorrenti a sostenere le prove scritte del concorso per la selezione di 2425 dirigenti scolastici ai sensi del Decreto Ministeriale n. 138 del 2017, in quanto illegittimamente esclusi dalla stessa per violazione di legge, eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento e logicità dell'azione amministrativa.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Procure alle liti all'originale.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) Decreto prot. n. 1134 del 24 luglio 2018;
- 2) Elenco ammessi;
- 3) decreto ministeriale n. 138 del 2017;
- 3.1) decreto direttoriale 23 novembre 2017;
- 4) quadri di riferimento;
- 4.1) *curriculum vitae* partecipante al concorso;
- 4.2) elenco ammessi suddivisi per Regione;
- 4.3) prova selettiva ricorrenti;
- 5) rinvio pubblicazione quesiti prova pre-selettiva;
- 5.1) comunicazioni Direzione Generale Personale del M.I.U.R.;
- 6) T.A.R. Lazio, sentenza n. 6599 del 2013;
- 7) Parere Consiglio di Stato, n. 2190/2016;
- 8) Documento Consiglio Europeo;

- 9) Ordinanza Ministeriale n. 350 del 2018 – Indicazioni Esami di Stato;
- 10) calendario prove scritte concorso dirigenti scolastici.

^ ^ ^ ^ ^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Firmato digitalmente

Roma, 24 settembre 2018

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso, con studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, 00187, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403 del 2004, per conto del ricorrenti come da delega in atti, ho notificato il suesposto atto a:

Cron.co N. 2342/18

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 78767314720 – 2 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13, in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) Claudio Buzzi Di Marco, via Belfiore, 10 – 46041 Asola (MN) ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. 78767314719 – 0 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 24 settembre 2018

Avv. Domenico Naso